

# COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

PROVINCIA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE SINDACALE N. 04 DEL 29.03.2016

**OGGETTO: Parziale modifica ed integrazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ex art. 1, comma 612 della Legge 190/2014, adottato con determinazione sindacale n. 3 del 31.03.2015**

### *Il Responsabile del Procedimento*

#### **Richiamati:**

- i commi 27, 28 e 29 dell'art.3, della legge 24.12.2007 n.244 (legge finanziaria 2008);
- l'art. 14, comma 32 dei D.L.78/2010 (convertito con Legge n.122/2010);
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l'art.19 della Legge Regionale n. 22/2008;

#### **Dato atto che:**

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spendingreview auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
  - a) *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
  - b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
  - d) *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
  - e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;*

**Rilevato che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

**Vista** la determinazione sindacale n. 3 del 31.03.2015 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;

**Dato atto che** il piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Leg.vo 33/2013;

**Vista** la nota del 01.03.2016 con la quale la Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Palermo, ha trasmesso la Deliberazione n.61-2016-INPR che riporta i “Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”;

**Rilevato** che alla sopradetta nota fanno parte gli allegati:

- “A”- Enti che hanno dichiarato di non essere tenuti alla redazione del piano operativo di razionalizzazione;
- “B” - Enti che non hanno trasmesso il piano operativo di razionalizzazione;
- “C” - Enti con relazione tecnica non inviata o incompleta;
- “D” – Enti che hanno prodotto sia il piano che la relazione tecnica;

**Dato atto che** il Comune di Campofelice di Fitalia rientra nell'allegato “C”;

**Ritenuto** necessario integrare la determinazione di approvazione del piano di razionalizzazione sopra citata con le specifiche richieste nella citata Deliberazione n.61-2016-INPR della Corte dei Conti e di procedere alla riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

**Vista** relazione tecnica allegata alla presente proposta – All. “A”;

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Rag. Paolo Insinga

**PROPONE**

1. Di integrare e modificare la relazione tecnica allegata alla determina sindacale n. 3 del 31.03.2015, come da allegato “A”;
2. Di trasmettere copia della presente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i.;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Presidente del Consiglio Comunale per la relativa presa d'atto.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**f.to Dott. Giuseppe Bellone**

**IL SINDACO**

**VISTA** la proposta che precede, formulata dal responsabile del procedimento;

**RITENUTO** di dover accogliere la suddetta;

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la superiore proposta

**IL SINDACO**  
**f.to Dott. Giorgio Di Nuovo**

**COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**RELAZIONE TECNICA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL**  
**COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA**

(ex art. 1, comma 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 )

**Approvata con determinazione sindacale n. 04 del 29.03.2016**

## 1. INQUADRAMENTO GENERALE

Con nota n. 0002118-26/02/2016-SG\_SIC-P, acquisita al protocollo generale del Comune di Campofelice di Fitalia n. 920 del 01.03.2016, la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto *“Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”*.

La deliberazione procede all’esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell’applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l’effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell’Ente, l’effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l’appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l’analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *“risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”*.

Il Comune di Campofelice di Fitalia con determinazione sindacale n. 4 del 31.03.2015 ha proceduto all’approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Il piano è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente” – ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i. e trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo. Il Comune di Campofelice di Fitalia nel piano approvato ha individuato n. 3 società partecipate direttamente:

-società n.1.”**CO.IN.R.E.S. PA4**”

-società n.2 **“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia est –(SRR)”**

- società n.3 **“GAL METROPOLI EST”**.

Per tutte le società il piano conferma la volontà del Comune di Campofelice di Fitalia di mantenerne la partecipazione. Occorre premettere che nell’ambito delle tre società detenute dall’Ente, le prime due sono società che le norme in materia di ciclo di rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatorie per il Comune. Trattandosi di società previste per la gestione di servizi pubblici essenziali a livello di ambito territoriale ottimale, l’analisi metterà in evidenza l’obbligo di adesione del Comune alle predette forme societarie.

Come infatti riferito dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra citata in tali ipotesi l’assenza di spazio valutativo e quindi di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi di partecipazione, costituisce un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della sezione regionale.

La presente relazione, redatta ai sensi del comma 612 legge n. 190 del 23/12/2014, (legge di stabilità 2015) ad integrazione del piano operativo di razionalizzazione approvato dal Comune come sopra indicato, riferirà per ciascuna delle società partecipate i dati di carattere tecnico in possesso dell’amministrazione, che siano funzionali alla valutazione condotta dall’Ente in ordine alla revisione degli *assets* societari sulla base dei requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento delle partecipazioni societarie, che di seguito si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A tal fine si rappresenta che in data 15.03.2016 sono stati richiesti alle Società partecipate ulteriori dati ai fini della predisposizione della presente ma ad oggi non risulta ancora pervenuto nessun riscontro e i dati sono stati elaborati sulla scorta di quanto reperito nei siti e agli atti del Comune.

Si segnala che stante la limitata misura delle partecipazioni del Comune di Campofelice di Fitalia nelle suddette tre società, nell'ambito della politica di contenimento dei costi di funzionamento, la funzione dell'Ente potrà essere solo propositiva e di impulso, non certo determinante, trattandosi di azioni che necessitano di essere programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci.

Ciò posto scopo della relazione è quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, ad assumere decisioni in materia, legittime all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Le Amministrazioni locali infatti sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato.

Questo processo salvaguarda *il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica socia*, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L.244/2007.

A tal fine la presente relazione tecnica, dopo l'approvazione da parte del Sindaco, sarà trasmessa al Consiglio Comunale ai fini di una presa d'atto.

## **2.RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE**

Per ogni società detenuta dal Comune di Campofelice di Fitalia, si riportano i dati anagrafici ed economico finanziari principali che consentano di ricostruire le partecipazioni societarie sulla base di quanto già indicato nel piano operativo di razionalizzazione dell'Ente.

<b>SOCIETÀ N.1</b>	
<b>“CO.IN.R.E.S (Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi)”</b>	
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	
<b>FORMA GIURIDICA</b>	Consorzio intercomunale a totale partecipazione pubblica locale costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 – artt. 23 e 25 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/90.

CODICE FISCALE E PI	03916050820		
DATA DI COSTITUZIONE	06.10.2005		
NUMERO REA CC.I.AA. PALERMO:	PA – 255570		
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL' ATTO DELLA COSTITUZIONE	€259.129,00		
STATO ATTUALE	Gestione commissariale		
OGGETTO SOCIALE	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.		
ATTIVITÀ SVOLTE	Raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani.		
SOCIETA' QUOTATA	NO		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,31 % (€804,34)		
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO		
ALTRI SOCI	Comuni di: Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Mezzojuso, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati e Provincia regionale di Palermo (oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo).		
Modalità di esercizio del controllo analogo	Non è stato adottato		
SCADENZA PREVISTA IN STATUTO	2050		
FATTURATO REALIZZATO IN FAVORE DELL' ENTE	Bilanci non approvati		
NUMERO DIPENDNETI	n. 319		
NUMERO AMMINISTRATORI	N. 1		
COMPENSI AMMINISTRATORI	€78.000,00		
<b>DATI ECONOMICI - FINANZIARI</b>			
PARAMETRO	2012	2013	2014
Utile / Perdita di Esercizio	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)
Patrimonio Netto	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)

**SOCIETÀ N.2**  
**” SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO-  
PROVINCIA EST –(SRR)” ”**

<b>DATI ANAGRAFICI</b>			
FORMA GIURIDICA	Società Consortile per Azioni		
CODICE FISCALE E PI	062538150827		
DATA DI COSTITUZIONE	21/10/2013		
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL' ATTO DELLA COSTITUZIONE	Euro 120.000.00		
STATO ATTUALE	In attività		
OGGETTO SOCIALE	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.		
ATTIVITÀ SVOLTE	Regolamentazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti		
SOCIETA' QUOTATA	NO		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,33 %		
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO		
ALTRI SOCI	Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Mezzojuso, Montemaggiore B., Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati e la Provincia Regionale di Palermo (oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo).		
Modalità di esercizio del controllo analogo	Non ancora adottato		
SCADENZA	31/12/2030		
FATTURATO REALIZZATO IN FAVORE DELL'ENTE	€0,00		
NUMERO DIPENDNETI	0		
NUMERO AMMINISTRATORI	3		
COMPENSI AMMINISTRATORI	Nessun compenso (carica a titolo gratuito)		
<b>DATI ECONOMICI - FINANZIARI</b>			
PARAMETRO	2012	2013	2014
Utile / Perdita di Esercizio	NO	€0	€0
Patrimonio Netto	NO	€120.000.00	€119.999.00



**SOCIETÀ N.3**  
**”GAL METROPOLI EST”**

**DATI ANAGRAFICI**

FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni		
DATA DI COSTITUZIONE	26/11/2009		
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL' ATTO DELLA COSTITUZIONE	€53.000,00		
STATO ATTUALE	In attività		
OGGETTO SOCIALE	Realizzazione, in funzione di gruppo di azione locale (GAL), della gestione e della realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) ai sensi dell'approccio Leader, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti.		
ATTIVITÀ SVOLTE	Redazione progetti volti alla promozione del territorio per i comuni aderenti di cui due già ammessi a finanziamento a valere sui fondi comunitari.		
SOCIETÀ QUOTATA	NO		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	5,66% (€2.000,00 annui)		
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO		
ALTRI SOCI	Comuni di: Baucina, Casteldaccia, Ciminna, Lercara Friddi, Trabia, Vicari e Villafrati		
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO	Non ancora adottato		
FATTURATO REALIZZATO IN FAVORE DELL'ENTE	0		
SCADENZA	31.12.2050		
NUMERO DIPENDENTI	6		
NUMERO AMMINISTRATORI	3		
COMPENSI AMMINISTRATORI	Euro 0		
<b>DATI ECONOMICI - FINANZIARI</b>			
PARAMETRO	2012	2013	2014
Utile / Perdita di Esercizio	€0,00	€0,00	+ 1.285,00
Patrimonio Netto	+ €64.985,00	+ €64.986,00	+ 63.699,00

### **3. CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

L'analisi sui criteri di valutazione fondanti la scelta del mantenimento delle predette partecipazioni societarie deve necessariamente essere condotta diversamente per le società n. 1 e n. 2., COINRES e Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia est SCPA –(SRR) la cui partecipazione è obbligatoria ai sensi rispettivamente del D. Lgs n. 22 del 5.2.1997 e successivi Decreti regionali Commissariali e della L.R. 9/2010.

Il COINRES è stato posto in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 9/2010. La gestione liquidatoria è cessata il 01.01.2013 e successivamente è subentrata la gestione commissariale, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 27.09.2013 per cui la società ha cessato le sue funzioni gestionali, mantenendo inalterata l'attività liquidatoria e quindi la continuità del servizio è assicurata dal Commissario straordinario. Tale percorso normativo ed amministrativo è prescritto dalla L.R. 9/2010 che ha previsto l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente competenza nella gestione integrata dei rifiuti a livello territoriale di ciascun ATO denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO Palermo Est (SRR). Pertanto nessuna misura di razionalizzazione può essere programmata e attuata in merito alla gestione del suddetto percorso, essendo il percorso previsto dalla citata L.R. 9/2010. Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 170/2014 ha annullato le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed alla Procura della Corte dei Conti. I servizi di competenza sono in procinto di essere affidati ai sensi della L.R. 09/10 nell'ambito della **Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia est SCPA –(SRR)**" (società n. 2) di cui *infra*.

Con riferimento al GAL Metropoli Est (società n. 3) l'analisi dovrà necessariamente essere condotta sulle valutazioni "di merito" che, nel rispetto delle norme di legge, giustificano la partecipazione societaria volontaria da parte dell'Ente. La società, che non ha fini di lucro, si è costituita per realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL), la gestione e la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) ai sensi dell'approccio Leader Misura 413 – Attuazione di strategia di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione – Misura 431 – Gestione dei gruppi di azione locale in sinergia con il Programma di sviluppo rurale della Regione siciliana.

La partecipazione nelle prime due società è invece obbligatoria in quanto deriva dai modelli adottati dal legislatore regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani. Le notizie rilevanti per le predette società, vengono dunque in prosieguo riferite, ferma restando l'assenza di spazi valutativi in quanto trattasi di partecipazioni per la gestione di un servizio pubblico essenziale – smaltimento dei rifiuti – in ambito territoriale ottimale individuato da disposizioni legislative.

#### **3.1.Criteri di valutazione per il mantenimento della partecipazione nelle società obbligatorie operanti nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani .**

##### **a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.**

Con riferimento al COINRES e alla **S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti**, i servizi da essi resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati e realizzati dal singolo Comune. Non si realizza commistione di servizi strumentali e Servizi pubblici locali. L'adesione alla S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ATO n. 1 - Palermo Provincia EST è avvenuta ad opera di un Commissario *ad acta*, con i poteri del Consiglio Comunale, giusto decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.1542 del 03/09/2012. La SRR è titolare dell'attività di cui agli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'articolo 15 della medesima legge.

Entrambe le partecipazioni societarie proprio in quanto esplicitazione di un obbligo di legge sono coerenti con le finalità dell'amministrazione.

I servizi di competenza della SRR sono in procinto di essere messi in atto ai sensi della L.R. 09/10.

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*

La **Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia est –(SRR)** presenta un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (tre amministratori a fronte di nessun dipendente).

L'analisi di questo criterio, che impone di considerare congrue le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti o quelle nelle quali l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti, non può ad oggi essere condotta dal momento che la società è in fase di start-up. La sua costituzione e la sua esistenza sono previste come obbligatorie dalla Legge reg.le 09/2010 e ss.mm.ii. e dalla disposizione di attuazione.

Con riferimento alla predetta società occorre inoltre tenere in considerazione gli accordi vigenti a livello regionale per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni*

Occorre fare riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. A seguito della liquidazione del COINRES i servizi di gestione ambientale da essa svolti a favore dei comuni aderenti verranno regolamentati dalla SRR. Conseguentemente inizierà la gestione da parte della nuova società - con riferimento al perimetro dell'Ambito di Palermo 1 ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 9/2010 e s.m.i., approvato con D.D.G. n. 2296 del 11.12.2013 dell'Assessorato Regionale delle Energia e dei servizi di Pubblica Utilità.

*d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Questo criterio non si verifica per le partecipate del Comune di Campofelice di Fitalia nel campo del ciclo integrato dei rifiuti.

*e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Per quanto riguarda il COINRES l'omessa approvazione del bilancio in ciascun esercizio del triennio 2012-2014, non consente alcuna analisi di carattere economico-patrimoniale. Il consorzio è in stato di liquidazione, atteso che la gestione del servizio integrato dei rifiuti dovrà avvenire ai sensi della Legge reg.le 09/2010 e ss.mm.ii. tramite SRR.

Si consideri inoltre che le partecipazioni del Comune di Campofelice di Fitalia in queste società sono limitate; occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate, solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

Con riferimento alla **SRR**, l'avvenuta costituzione della società non consente di formulare giudizi esaustivi atteso che

i bilanci esistenti risalgono alle annualità 2014 e coprono dunque un periodo esiguo di esercizio.  
Si riportano comunque i dati desumibili dal bilancio 2013 e 2014.

PARAMETRO	ANNO 2013	ANNO 2014
N. dipendenti	0	0
Costo totale del Personale	0	0
Costo totale della Produzione	1.310,00	25.933,00
Ricavi totali	1.364,00	26.707,00
Utile / Perdita di Esercizio	0	0
Patrimonio Netto	120.000.00	119.999.00
ROE Reddito Netto / Patrimonio Netto	0 (0.00/120.000)	0 (0.00/119.999)
ROA Utile Netto / Totale Attivo	0 (0/125.430.00)	0 (0/142.436.00)
ROI Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo	0.01 % (1.310/125.430)	0.18% (25.933/142.436)
ROS Risultato Gestione caratteristica / Fatturato	0 (1.310/0)	0 (25.933/0)
ONEROSITÀ GESTIONE FINANZIARIA Oneri finanziari / Totale Debiti	0 (0/4.433)	0 (0/20.037)
INDICE DI DISPONIBILITÀ CORRENTE Attivo circolante / Debiti a breve termine	7.72 % (34.222/4.433)	6.11% (122.358/20.037)
QUOZIENTE DI STRUTTURA PRIMARIO Patrimonio Netto / Immobilizzazioni Nette	40.58 % (120000/2957)	50.74% (119999/2365)
LEVA FINANZIARIA Totale Attivo / Patrimonio Netto	1.05 % (125430/120000)	1.19 % (142436/119999)
QUOZIENTE DI STRUTTURA SECONDARIO (Patrimonio Netto + Debiti a medio-lungo termine) / Immobilizzazioni Nette	40.58 % (120000/2957)	50.74 % (119999/2365)
TURNOVER CAPITALE INVESTITO Fatturato / (Totale attivo – Immobilizzazioni finanziarie)	0 (0/125430)	0 (0/142436)

### 3.2. Criteri di valutazione per il mantenimento della partecipazione nel GAL Metropoli Est.

*a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità*

istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento a questo criterio occorre verificare:

- gli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

I servizi resi dal GAL Metropoli Est sono necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, il servizio non può essere internalizzato, in quanto la società svolge i propri servizi a favore di enti pubblici ed operatori economici privati. La società svolge i servizi a favore di una pluralità di soggetti, non si realizza commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

La società si è costituita allo scopo di realizzare in funzione di gruppo di azione locale (GAL), la gestione e la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) ai sensi dell'approccio Leader anzi richiamato, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti.

Dalla breve disamina di cui sopra, si rileva come l'attività della società, ai sensi delle norme di legge, è coerente con le finalità dell'amministrazione.

Il Comune di Campofelice di Fitalia infatti rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria comunità, ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale, attraverso l'uso sostenibile delle risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità anche attraverso forme di democrazia partecipativa.

La partecipazione al GAL è dunque preordinata agli interessi di carattere generale perseguiti dall'amministrazione comunale.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Come risulta nel prospetto sopra riportato la società ha un numero di amministratori (tre) maggiore rispetto al numero dei dipendenti (due). Gli amministratori non percepiscono alcun compenso, pertanto, il criterio sopra indicato non è applicabile.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni

Occorre fare riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. La duplicazione di partecipazioni in società svolgenti attività analoghe o similari non si verifica per la partecipazione del Comune di Campofelice di Fitalia nel Gal Metropoli ESt, in quanto, le altre due società di cui si detengono partecipazioni, non svolgono funzioni e servizi analoghi operando tutte nel settore del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani. Non vi sono dunque doppioni da eliminare.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente, attraverso il piano di razionalizzazione, sarà tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi.

Questo criterio non si verifica per la partecipata del Comune di Campofelice di Fitalia nel GAL METROPOLI EST considerata l'entità della partecipazione.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ai fini dell'analisi del predetto criterio si riferiscono i dati risultanti dal bilancio della società in possesso dell'ente:

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
N. dipendenti	6	6	6
Costo totale del Personale	72.031,00	68.732,00	88.032,00
Costo totale della Produzione	320.277,00	254.092,00	415.735,00
Ricavi totali	321.922,00	259.647,00	425.181,00
Utile / Perdita di Esercizio	0,00	0,00	1.285,00
Patrimonio Netto	64.985,00	64.986,00	63.699,00
ROE Reddito Netto / Patrimonio Netto	65.799,00/64.985,00	0,00/64.986,00	1.285,00/63.699,00
ROA Utile Netto / Totale Attivo	65.799,00/218.883,00	0,00/229.276,00	1.285,00/259.108,00
ROI Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo	1.645,00/218.883,00	5.555,00/229.276,00	9.446,00/259.108,00
ROS Risultato Gestione caratteristica / Fatturato	1.645,00/229.754,00	5.555,00/243.668,00	9.446,00/17.982,00
ONEROSITÀ GESTIONE FINANZIARIA Oneri finanziari / Totale Debiti	1.250,00/150.168,00	2.055,00/156.097,00	6.866,00/182.980,00
INDICE DI DISPONIBILITÀ CORRENTE Attivo circolante / Debiti a breve termine	133.190,00/150.168,00	151.182,00/144.920,00	187.256,00/178.599,00
QUOZIENTE DI STRUTTURA PRIMARIO Patrimonio Netto / Immobilizzazioni Nette	64.985,00/45.943,00	64.986,00/38.112,00	63.699,00/32.082,00
LEVA FINANZIARIA	133.190,00/64.985,00	22.976,00/64.986,00	259.108,00/63.699,00

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Totale Attivo / Patrimonio Netto			
QUOZIENTE DI STRUTTURA SECONDARIO (Patrimonio Netto + Debiti a medio-lungo termine)  /  Immobilizzazioni Nette	64.985,00/45.943,00	76.163,00/38.112,00	68.080,00/32.082,00
TURNOVER CAPITALE INVESTITO Fatturato / (Totale attivo – Immobilizzazioni finanziarie)	299.754,00/(218.883,0 0-500,00)	243.668,00/(229.276,00- 500,00)	17.982,00/(259.108,00- 500,00)

Le disposizioni vigenti, per ultimo lett. a) del comma 1 dell'art. 16 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica (sia diretta che indiretta), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Il disposto normativo risulta rispettato, gli amministratori infatti non percepiscono alcun compenso.

La partecipazione del Comune di Campofelice di Fitalia al GAL METROLI EST è limitata per un importo complessivo annuo pari ad €2.000,00. Occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate, solo propositiva e di impulso, non certo determinate.

L'impegno finanziario assunto per l'anno 2015 è pari ad €2.000,00. A fronte di tale esiguo impegno, la società ha svolto e potrà svolgere attività di promozione e di sviluppo locale che difficilmente potrebbe essere svolta dai singoli comuni partecipanti.

Da quanto sopra analiticamente riportato risulta che la partecipazione del Comune di Campofelice di Fitalia al GAL Metropoli EST rispetta le disposizioni normative contenute nell'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014.

Gli organi di vertice del Comune potranno, nella loro autonomia, valutare legittimamente il mantenimento della partecipazione.

#### **4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

**II COINRES** si trova in stato di liquidazione e pertanto non esiste la possibilità di azioni di razionalizzazione ai sensi della normativa di cui trattasi.

La **Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (SRR) - Palermo** è a partecipazione obbligatoria ed i servizi di sua competenza sono in fase di avvio.

Ai sensi della L.R. 09/10, ogni valutazione in merito ad eventuali misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi potrà essere effettuata allorquando giunga alla fase di piena operatività. Inoltre, l'esiguità della partecipazione rende necessario il coinvolgimento degli altri Comuni soci non potendo sussistere misure di razionalizzazione nella disponibilità del solo Comune di Campofelice di Fitalia.

**II GAL METROPOLI EST** ha potenzialità operative che, stante l'esiguità dell'impegno finanziario, rendono opportuno il mantenimento della partecipazione.

Inoltre allo stato sta gestendo progetti avviati positivamente che sono in corso di definizione.

La presente copia è conforme all'originale.

Campofelice di Fitalia

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Area "A" - amministrativa e tributi
- Area "B" - Finanziaria
- Area "C" - Tecnico-manutentiva
- Segretario Comunale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarra' per 15 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Campofelice F. li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale Incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

#### CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....al.....

Contro lo stesso non sono state prodotte a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Campofelice di Fitalia, lì.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_